



# COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA

(Cosenza)

C.A.P. 87030 - Tel.= 0982/425703; Fax = 0982/427947 - Cod. Fisc. 86000590785 - P.I. 00403220783

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 65

del 5.12.2013

**OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE "MAURO BRUNI". DETERMINAZIONI.**

L'anno duemilatredici il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 17.30, nella sede del **Comune di San Pietro in Amantea**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
<b>Gioacchino LORELLI</b>	<b>Sindaco</b>	<b>X</b>	
<b>Daniela ZICCARELLI</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	
<b>Danilo CARUSO</b>	<b>Assessore</b>	<b>X</b>	

Partecipa il Segretario comunale dott. Fedele VENA.

Assume la presidenza il Sindaco sig. Gioacchino Lorelli, nella sua qualità di Sindaco, che constatato il numero legale dell'adunanza invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che il Comune di San Pietro in Amantea, che conta poco più di 500 abitanti, è proprietario di un impianto sportivo polivalente formato da una struttura coperta polivalente e di un campo di calcetto dotati di impianti di illuminazione notturni, con spogliatoi e altri confort;

**Che** detta struttura per rimanere efficiente necessita di continui interventi di manutenzione (spese correnti per la gestione e manutenzione ordinaria e investimenti per la manutenzione straordinaria) e di essere utilizzato con continuità in modo da assicurare entrate;

**Rilevato** che, in relazione al rapporto costi benefici, non appare opportuno, conveniente e ragionevole mantenere in mano pubblica detta struttura e che, si ritiene, debbano trovarsi soluzioni che siano in grado di assicurare diversi obiettivi: efficiente tenuta; evitare oneri economici non sostenibili; assicurare la fruibilità del bene con costi contenuti;

**Che** per raggiungere detti obiettivi, il Sindaco, in via preliminare, ha pubblicato un avviso esplorativo, come da allegato per verificare il concreto interesse di soggetti terzi alla gestione del bene;

**Che** nel termine fissato dall'avviso è pervenuta una sola richiesta con la quale i richiedenti si dimostravano disponibili ad assumere la gestione del bene pubblico con una proposta seria e dunque meritevole di essere valutata;

**Considerato** che per quanto la proposta ricevuta meritasse attenzione, nondimeno principi di derivazione comunitaria, quali trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, impongono che l'affidamento avvenga a seguito e per effetto di una formale manifestazione di interesse dove tutti coloro che sono interessati possano presentare istanza;

**Che** l'Amministrazione, per i motivi sopra detti, ha uno specifico e rilevante interesse ad assegnare a terzi la struttura sportiva di che trattasi;

**Considerato** che il detto impianto, nato per ivi svolgervi attività dilettantistica e amatoriale, ha poca rilevanza ed appetibilità economica stante, tra l'altro, le caratteristiche, le dimensioni, l'ubicazione e i potenziali utenti (solo locali o della vicina Amantea), produttivo di utili esigui e dunque di scarsa attrattiva economica;

**Ravvisata** pertanto la necessità, ancor prima della opportunità, provvedere in merito rendendo pubblica la volontà del Comune di volere affidare la gestione dell'impianto sportivo "*Mauro Bruno*";

**Ritenuto** che il mezzo più idoneo che permette di rispettare i principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sia quello di rendere pubblico il predetto interesse dell'Amministrazione, dando nel contempo, la possibilità a tutti di formulare proposte;

**Che** ai fini di cui sopra si rende necessario approvare un avviso pubblico con cui questo Ente raccoglie l'interesse dei soggetti potenzialmente interessati, nonché stabilire le regole fondamentali che devono presiedere al rapporto tra Ente Pubblico e terzo affidatario;

**Ritenuto** pertanto di provvedere in merito con l'approvazione di uno schema di manifestazione di interesse



**Acquisiti i pareri di legge;**

**Ad unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge;**

### **DELIBERA**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;
2. Di manifestare l'interesse dell'Amministrazione ad affidare la gestione ordinaria dell'impianto sportivo polivalente "Mauro Bruni", formato da una struttura coperta polivalente e di un campo di calcetto dotati di impianti di illuminazione notturni, con spogliatoi e altri confort;
3. Di affidare la gestione dell'impianto di depurazione a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico, al concorrente che presenti l'offerta migliore secondo le previsioni dell'avviso medesimo, allegato al presente atto e che dovrà essere pubblicato sul sito web [www.comune.sanpietroinamantea.es.it](http://www.comune.sanpietroinamantea.es.it) ed all'albo pretorio informatico per non meno di 15 (quindici) giorni;
4. Di dare atto e stabilire che la manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati, non vincola l'Amministrazione, che è libera di determinarsi in merito alla scelta; né può costituire proposta per fare acquisire diritti a favore del soggetto affidatario e conseguenti obblighi per il Comune
5. Di approvare l'allegato schema di manifestazione di interesse;
6. Di stabilire i seguenti principi e criteri direttivi che formeranno la base della convenzione e di cui i soggetti che intendono presentare offerta devono conoscere:
  - Può presentare istanza chiunque abbia un concreto ed effettivo interesse, persone singole o associate, sotto le forme riconosciute dalla legge e dal Codice Civile, circoli, enti di promozione sociale, sportiva, società;
  - L'impianto nato per farvi svolgere attività dilettantistica o amatoriale, ha poca rilevanza economica stante, tra l'altro, le caratteristiche, le dimensioni, l'ubicazione e i potenziali utenti (solo locali o della vicina Amantea) produttivo di utili esigui e dunque con scarsa appetibilità economica;
  - L'attività oggetto della manifestazione di interesse deve avere, però, il carattere di generalità. Infatti il bene deve essere utilizzato a favore della collettività e di chi ne faccia richiesta. L'affidamento è finalizzato all'utile gestione dell'impianto. L'assegnatario deve essere in grado di svolgere il servizio assicurando la continuità dello stesso, salvo periodi dell'anno in cui l'impianto può rimanere chiuso;



- Il soggetto partecipante deve dimostrare di avere adeguata capacità finanziaria per l'esecuzione degli interventi necessari a renderlo idoneo allo scopo e per la gestione dell'impianto;
- L'impianto viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova. Spetta all'affidatario eseguire tutti gli interventi necessari per rendere il bene agibile (nei limiti in cui non lo sia) e fruibile previa acquisizione di eventuali autorizzazioni, nulla osta, pareri quanto altro utile per la utilizzabilità della struttura. Il comune di San Pietro in Amantea mette a disposizione dell'affidatario la documentazione (atti, progetti, autorizzazioni, agibilità, ecc.) di cui è in possesso. Sono pertanto a carico del gestore le spese per rendere il bene idoneo all'uso;
- L'assegnatario assicura la manutenzione ordinaria del bene in piena autonomia ed è responsabile della sua efficiente ed integrale conservazione. Sono a suo carico le spese necessarie al funzionamento (servizio idrico e fognario; rifiuti; energia elettrica; centrali termiche -se esistenti-; gas; verifica periodica degli impianti; della uscite di sicurezza; della messa a terra; idranti, estintori -se obbligatori-); le tasse ed i tributi che non abbiano per destinatario il proprietario; quanto altro necessario per l'esatta ed efficiente tenuta. D'altra parte sono nella libera disponibilità del conduttore: i giorni e le ore di apertura; le attività sportive (compatibili con la struttura e l'osservanza delle norme di sicurezza); la gestione del pagamento della utilizzabilità ed utilizzazione della struttura, secondo tariffe che abbiano un parametro preventivato uguale per tutti; la gestione della pubblicità e dei messaggi promozionali; ogni utile ed economica attività compatibile con la finalità della struttura e la proprietà pubblica. Nessuna utilità economica può essere chiesta nei giorni in cui è l'amministrazione a chiedere di fruire della struttura.
- Nessun diverso utilizzo, ancorchè parziale, (manifestazioni, congressi, feste, incontri ecc.), se non eccezionalmente, rispetto all'attività sportiva, potrà essere svolto nell'impianto, se non previa formale richiesta scritta e successivo consenso, anch'esso espresso per iscritto;
- la durata delle convenzione è determinata in anni 7 (sette) salvo proroga e/o rinnovo alle condizioni di legge di tempo in tempo vigenti;
- il soggetto proponente deve conferire per tutta la durata della gestione un canone mensile/annuale al Comune di San Pietro in Amantea. Alla scadenza della convenzione il bene deve essere restituito in buone condizioni generali e comunque non peggiori rispetto a come viene consegnato. A tal e fine prima della consegna si procede ad un esame congiunto del bene e si redigerà un verbale corredato da idonea documentazione fotografica sul cui retro devono essere apposte le firme delle parti in segno di certezza e conoscenza.
- L'assegnatario dovrà, prima della stipula della convenzione, presentare polizza fideiussoria dell'importo del 10% di appalto. a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Essa sarà svincolata alla scadenza del contratto e se rinnovato o prorogato alla scadenza di queste ultime. Detta polizza deve prevedere che il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ. . L'assegnatario è tenuto ad integrare l'importo della polizza in caso di



discussione anche parziale, ovvero in caso di ritenuta insufficienza della garanzia stessa. La mancata integrazione della polizza costituisce autonoma causa di risoluzione del contratto.

- il gestore ha piena autonomia nella gestione del bene salvo la conservazione della destinazione d'uso e la possibilità per un numero di giorni all'anno (non superiore a 15), preventivamente comunicato e concordato, dove l'impianto nella sua integralità, può essere richiesto dal Comune per attività istituzionali, sociali, collettive, scolastiche ed altre finalità di rilevanza pubblica. Il Comune si impegna a comunicare i programmi delle iniziative che intende promuovere o patrocinare almeno entro il giorno 15 del mese precedente per eventi da tenersi in giorni festivi e prefestivi. Con un anticipo di almeno 10 giorni negli altri casi. In tali casi le spese sono proporzionalmente dedotte dal canone mensile.
- in caso di calamità naturale ovvero, interventi di grave emergenza e di protezione civile, l'impianto deve essere immediatamente tenuto disponibile per dette finalità. In tal caso il contratto si intende immediatamente sospeso ed il Comune entra nel pieno possesso del bene senza comunicazione alcuna bastando al riguardo, anche un ordine orale del Sindaco quale autorità locale di protezione civile. Con successivo atto potrà essere determinato, da parte dell'Amministrazione, un indennizzo.
- il contratto non potrà essere ceduto né formare oggetto di atti dispositivi senza il preventivo consenso del Comune. Ogni violazione di detta norma costituisce autonoma causa di risoluzione del contratto. In ogni caso, ai fini delle responsabilità e degli obblighi risponde in toto e senza eccezione alcuna, l'affidatario.
- l'assegnatario deve provvedere a sua cura e spese a verificare le condizioni dell'impianto, assicurarne la corretta, continua ed efficace manutenzione ordinaria ed è obbligato a segnalare tempestivamente al Responsabile dell'UTC gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a farlo restare efficiente e causati dalla normale usura. L'assegnatario, a tale riguardo, deve tenere indenne l'amministrazione da eventuali sanzioni o altri provvedimenti comunque penalizzanti, delle competenti autorità, poste in essere durante verifiche ispettive e di controllo per fatti dovuti a carenza di manutenzione ordinaria, ovvero per mancata o insufficiente comunicazione circa gli interventi di manutenzione straordinaria, ovvero per omesso rispetto del enorme sulla sicurezza e protezione degli utenti. In tal caso l'amministrazione è da ritenere a tutti gli effetti "soggetto giuridico danneggiato" e giammai obbligato in solido per le eventuali sanzioni comminate. Le opere o i lavori di manutenzione straordinaria resesi inderogabili successivamente all'inizio delle attività, possono essere eseguiti anche dall'affidatario previo accordo ed autorizzazione dell'Amministrazione, scomputandone il costo dal canone e per l'esubero, previo riconoscimento, pagati. Gli interventi potranno riguardare anche l'adeguamento a nuove disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle attrezzature esistenti e consegnate. A tal riguardo viene precisato che l'Amministrazione si fa carico degli interventi di natura straordinaria ad eccezione di quegli interventi che siano effetto della normale utilizzazione del bene.



- Il rapporto con l'affidatario è di natura privatistica, nondimeno quest'ultimo è considerato ad ogni effetto consegnatario responsabile e custode della proprietà pubblica comunale ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2043 e seguenti del Codice Civile, ad esso affidata. La custodia, la vigilanza, la protezione (misure di) avranno riguardo:


- a) L'uso dell'immobile, degli accessori, dei servizi, arredi, attrezzature e quanto altro, devono essere utilizzati secondo la loro destinazione e secondo le regole tecniche di ognuna. Se necessario l'affidatario deve apporre tabelle in cui si segnalano le principali modalità d'uso e le principali cose che con il singolo bene è vietato fare o eseguire;
- b) La buona conservazione ed efficienza dei beni di cui al punto che precede;
- c) La salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo manomissioni, asporti, danneggiamenti;
- d) Gestione tecnica delle attività, quali apertura, chiusura, sorveglianza e gestione della sicurezza nell'accesso e nella uscita (d) alla struttura e dentro la struttura, nonché durante e per le attività;
- e) Controllo sul regolare utilizzo volto ad impedire abusi e arbitrii di qualunque genere;
- f) In caso di manifestazioni che prevedano un numero elevato di persone predisporre piano di sicurezza e vigilanza straordinario ed eventualmente il servizio di biglietteria, di parcheggio, di evacuazione. In tal caso l'affidatario deve preventivamente comunicare l'oggetto della manifestazione, il numero massimo di persone che saranno ammesse e le misure di salvaguardia che saranno adottate;
- g) Alla verifica periodica delle uscite di sicurezza; della messa a terra; degli idranti ed estintori -se obbligatori-; dei servizi igienici e di tutto quanto richieda e necessiti di verifiche di sicurezza obbligatorie;
- h) Vietare l'introduzione nella struttura di macchine e veicoli, attrezzature, componenti di dimensione e caratteristiche tali da compromettere il bene, se non preventivamente autorizzati;
- i) Dotare la struttura di sufficiente segnaletica indicativa, di idonea cromatura ed elevata visibilità (anche luminosa), secondo le prescrizioni con funzioni, sì di corretta e completa informazione, ma anche di prevenzione di incidenti, cadute e tutto quanto possa provocare danni alle persone e cose e di modo che non si possa dire che l'(eventuale)evento lesivo possa essere addebitato a scarsa, inadeguata, ovvero inesistente segnaletica indicativa.

- L'impossibilità di modifiche strutturali e comunque sostanziali della struttura. L'affidatario potrà provvedere a propria cura e spese a dotarla di attrezzature ed arredi ulteriori rispetto a quelle già esistenti, potrà eseguire interventi di valorizzazione e investimenti finalizzati alla migliore utilizzazione ed innovazione della stessa. Ma ogni intervento di tal natura deve essere autorizzato dal Comune ed ottenere le altre autorizzazioni di legge. Alla scadenza del rapporto potrà asportare tutto



quanto speso o acquisito, purché di natura mobile o facilmente asportabile. Nessun compenso o indennizzo è dovuto dall'amministrazione per quei beni che non possono essere asportati.

- Nell'uso e nel far fare uso del bene userà la diligenza del buon padre di famiglia secondo i principi del codice civile, eseguendo, tra l'altro, periodiche verifiche ed accertamenti della e sulla struttura, anche a mezzo di tecnici specializzati, finalizzate ad evitare danni alle persone di qualunque genere e natura. La diligenza richiesta è, definibile "precauzionale" e risponde alle normali regole di prevenzione, attenzione, salvaguardia, prudenza.
- Il personale del comune e quello all'uopo autorizzato dal Sindaco, potrà accedere all'impianto ed accertare lo stato dello stesso, effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari. Detti controlli non hanno inerenza, né attinenza con gli altri che il Comune e le altre autorità possono effettuare in relazione al suo corretto ed efficiente funzionamento.
- Il conferimento in gestione dell'impianto prevede che i danni a terzi (persone e cose) ed a tutti coloro che a qualunque titolo facciano uso o si trovano all'interno e nelle adiacenze del bene (per adiacenze si intende la parte esterna agli impianti all'interno del recinto) nonché quelli alla struttura, sono tutti, nessuno escluso a carico dell'affidatario e dovranno essere risarciti all'amministrazione o ai terzi, qualora tali danni non siano ascrivibili a fatto proprio, non generico ed inequivocabile dell'amministrazione. In tal senso l'amministrazione resta estranea ai fatti causativi di danno risarcibile e non. A tali fini, l'assegnatario ha l'obbligo di sottoscrivere con un primario istituto assicurativo, una polizza fideiussoria con massimali non inferiori a 3.000.000,00 senza rivalsa nei confronti dell'amministrazione comunale. L'eventuale mancata stipula, ovvero il suo rinnovo, esonera l'amministrazione da ogni forma e tipo di responsabilità e costituisce causa autonoma di risoluzione immediata del contratto;
- L'impianto verrà immediatamente consegnato previa redazione di verbale di consistenza all'assegnatario e da detto momento assume tutte le obbligazioni nascenti dall'affidamento;
- Alla scadenza della convenzione il comune rientra, ove non intenda prorogare o rinnovare il rapporto esistente, nel pieno possesso dell'impianto e previa verifica dello stato di consistenza. L'Ente può rivalersi sulla polizza fideiussoria, se dal verbale di (ri)consegna dovessero emergere danni o segni di cattiva manutenzione all'impianto. Nulla deve il Comune per tutte le spese sostenute dall'affidatario dal momento della consegna e durante l'intera gestione.
- Ogni inosservanza delle prescrizioni che precedono, salvo le comminatorie specifiche previste, può comportare, l'applicazione di una penale che va da un terzo alla metà del canone annuo, a secondo della gravità della inadempienza secondo l'apprezzamento del responsabile del servizio. La penale è applicata previa comunicazione e diffida ad eliminare l'inconveniente. E' garantita la partecipazione al procedimento di comminatoria della penale. Nei casi più gravi l'Ente può esercitare il diritto di recedere dal rapporto.




- Salvo quanto previsto dal punto che precede, l'Ente potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto, senza indennizzi o risarcimento di sorta:


- a) In tutti i casi espressamente previsti ai punti che precedono. A tal fine le relative comminatorie sono da ritenersi tutte di particolare gravità;
- b) Applicazione di tre penali nel corso di un anno;
- c) Gravi inadempienze nella gestione ed utilizzazione del bene;
- d) Impedire l'uso del bene a soggetti per cause che comportino la violazione di principi e diritti costituzionali;
- e) Comportamenti da parte del concessionario e/o dei suoi diretti ovvero indiretti collaboratori o dipendenti, che costituiscono gravi violazione di leggi e regolamenti, ovvero atteggiamenti vessatori; discriminatori; non conformi alle regole del vivere civile, irreprensibilità, educazione, correttezza, anche riferibili alla sfera sessuale; non improntati al principio di parità di trattamento;
- f) Inosservanza di ordinanze e prescrizioni dettate dal Comune e dalle altre autorità;
- g) Mancato versamento dei contributi di carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo del personale (eventualmente) assunto;
- h) Mancato pagamento delle polizze previste dalle norme che precedono;
- i) Cessione a terzi in tutto o in parte di obblighi derivanti dal contratto e dalle regole che precedono, senza il consenso del Comune;
- j) Rinvio a giudizio per reati gravi contro la pubblica amministrazione, il patrimonio; la moralità ed il buon costume. In tal ultimo caso l'Amministrazione ed i suoi organi si riservano la facoltà di valutare se il rinvio a giudizio è fatto per reati particolarmente infamanti (prostituzione con particolare riguardo a quella minorile; pedofilia; stalking e simili) e che facciano venire meno, ovvero alterino, la fiducia, il credito, l'affidamento nelle persone. Il giudizio dell'amministrazione può fare anche riferimento alla moralità ed alla riprovevolezza sociale. In ogni valutazione e il giudizio operati dalla Stazione appaltante costituiscono espressione tipica della discrezionalità amministrativa che, come tale, sfugge al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano macroscopicamente inficiati da arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero travisamento dei fatti.

- La convenzione può essere revocata in ogni momento per gravi inderogabili esigenze di pubblico interesse. In tal caso qualora l'affidatario non abbia dato causa al provvedimento di revoca gli spetta un indennizzo pari alle spese autorizzate, sostenute e dimostrabili ridotte della metà ove il rapporto abbia avuto corso per più di tre anni e non meno di cinque, nel caso di meno di tre anni ridotte di un terzo. Se la revoca interviene nel primo anno l'indennizzo è pari alle spese sostenute ridotte del 10%. Nulla è dovuto negli altri casi.





- 
- L'affidatario può recedere dal rapporto con un preavviso scritto di tre mesi. Se il recesso avviene nei primi due anni e il recesso avviene per cause oggettive di difficoltà o altre meritevoli di essere prese in considerazione, l'affidante potrà valutare di conferire una somma di denaro pari a all'effettivo miglioramento del bene pubblico ridotto del 25%.
  - Obbligarsi a stipulare la convenzione entro il termine dato dall'amministrazione. Si precisa che lo schema di convenzione sarà approvato con determina del responsabile di settore e riceverà integralmente i principi ed i criteri di cui ai punti che precedono e seguono;
  - Scritture: l'affidatario deve tenere scritture minime sotto forma di registri che abbiano per finalità, dal punto di vista contabile, di consentire delle chiare verifiche sugli introiti e sulle spese e di quello amministrativo, le attività svolte e nei confronti di chi, se a pagamento o a carattere essenzialmente gratuito o con corrispettivi che non siano in grado di assicurare a coprire i costi della gestione. Non si ritiene di indicare le forme delle scritture, ma, la tenuta di una corretta, chiara leggibile scritturazione è condizione per l'applicazione dell'alinea che segue;
  - Corrispettivo: stante il secondo alinea che precede, il corrispettivo è determinato nell'offerta e dal piano di gestione e di investimenti proposto. L'affidante deve comunque essere esonerato da qualsivoglia spesa di qualunque genere che non gli faccia espressamente carico secondo gli alinea che precedono. In caso di dimostrata perdita di esercizio (introiti esigui che non consentono di coprire almeno i costi di gestione), con provvedimento motivato e sulla base di una relazione sulle attività svolte, degli utenti che hanno fruito della struttura (scuole, associazioni senza fini di lucro con attività a favore di soggetti economicamente deboli, disabili, cui non vengono richiesti corrispettivi ed altri parametri simili), dell'entità del corrispettivo richiesto e di altre idonee circostanze, nonché delle risultanze delle scritture di cui all'alinea che precede, da dove può desumersi la sana e regolare gestione, l'Amministrazione, se la perdita si consolida oltre un esercizio e per evitare l'eventuale richiesta di recesso (= chiusura delle attività), può determinarsi a non pretendere il corrispettivo e in casi eccezionali, conferire un contributo "una tantum", il cui importo non può superare una volta e mezza il corrispettivo medesimo.
7. Di demandare al responsabile dell'U.T.C. il raggiungimento dell'obiettivo;
8. Di rendere il presente atto immediatamente



# COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 5.12.2013;

### AVVISA

TUTTI COLORO CHE HANNO INTERESSE AD AVERE ASSEGNATO L'IMPIANTO SPORTIVO "MAURO BRUNI" DI PROPRIETA' COMUNALE:

- NELLO STATO IN CUI SI TROVA;
- SITO IN SAN PIETRO IN AMANTEA IN VIA C.A. DALLA CHIESA;
- NECESSARI DI INTERVENTI SIA ORDINARI CHE STRAORDINARI DA ESEGUIRSI A CURA DELL'AFFIDATARIO, IN MODO DA RENDERLI IDONEI ALL'USO PROPRIO ED ALLE NORME VIGENTI...
- E DA DESTINARSI A UN'AUTENZA GENERALIZZATA, SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI AL PUNTO 6 DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE N. 65/2013,

POSSONO PRESENTARE ISTANZA AL COMUNE CON PUNTO CONTENENTE:

1. DOMANDA IN CARTA SEMPLICE;
2. PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO;
3. RELAZIONE SULLA DESTINAZIONE E SULLA UTILIZZAZIONE;
4. PIANO DI IMPRESA CON COSTI INIZIALI E ANNUALI, CON GLI INTROITI CHE SI PRESUME DI REALIZZARE;
5. PROPOSTA DI SCHEMA DI CONVENZIONE CONTENENTE IL PREZZO CHE L'OFFERENTE INTENDE CONFERIRE ANNUALMENTE AL COMUNE E LE ALTRE CONDIZIONI FINANZIARIE RELATIVE AI LAVORI NECESSARI ALL'IMMOBILE;
6. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.C.I.A.A. SE IL SOGGETTO RICHIEDENTE E' TENUTO ALLA ISCRIZIONE;
7. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CON LA QUALE IL O I SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I ATTESTI DI NON AVERE PROCEDURE CONDANNE, OVVERO PROCEDIMENTI PENALI OSTATIVI A CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
8. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE DI NON AVERE CARICHI PENDENTI, CONDANNE E PROCEDURE CONCONCORSALE IN CORSO;
9. TERMINE DI INIZIO E FINE LAVORI: DICHIARAZIONE CHE INDICHI I TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI.
10. DICHIARAZIONE ESPRESSA ED IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEL PUNTO 6 DELLA DELIBERAZIONE N. 65/2013.
11. DICHIARAZIONE ESPRESSA ED IRREVOCABILE CON LA QUALE SI OBBLIGA A PORRE IN ESSERE QUANTO PRESCRITTO DAL PUNTO 6 DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE N. 65/2013;

LA DURATA DELLA CONVENZIONE E' DI 7 (SETTE) ANNI PROROGABILI O RINNOVABILI SECONDO NORME DI LEGGE.

I PLICHI DEVONO PERVENIRE A PENA DI DECADENZA ENTRO IL TERMINE DEL \_\_\_\_\_.

LA COMMISSIONE AGGIUDICHERA' L'ASSEGNAZIONE, ANCHE IN PRESENZA DI UN'UNICA OFFERTA VALIDA, ALLA MIGLIORE OFFERTA SECONDO I SEGUENTI CRITERI:

- a. PROPOSTA PROGETTUALE DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO PUNTI 35 SU CENTO MASSIMO ASSEGNABILI;
- b. PROPOSTA DI UTILIZZAZIONE, MODALITA' E BACINO DI UTENZA, PIANO DI IMPRESA: PUNTI 25 SU CENTO MASSIMO ASSEGNABILI;

- c. PREZZO INDICATO NELLA CONVENZIONE E SUO CONTENUTO PUNTI 20 SU CENTO MASSIMO ASSEGNABILI;
- d. TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI PUNTI 10 SU CENTO MASSIMO ASSEGNABILI;
- e. FONTI DI FINANZIAMENTO CHE SI INTENDONO UTILIZZARE: PUNTI 10 SU CENTO
- f. OGNI ALTRA UTILE DOCUMENTAZIONE PER LA MIGLIORE VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA.


L'ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MEDIANTE L'OFFERTA PRESENTATA, NON VINCOLA L'AMMINISTRAZIONE. IN CASO DI REVOCA DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER QUALSIASI CAUSA, AI PARTECIPANTI VIENE SIN DA ORA RICONOSCIUTO IL COSTO DELLE SPESE VIVE DELLA PARTECIPAZIONE:

LA CARENZA DELLA DOCUMENTAZIONE OVVERO DELLE FORMALITA' RICHIESTE COMPORTA L'ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE SALVO L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.

PER QUANTO NON PREVISTO NELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VALGONO I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI BENI E SERVIZI.

San Pietro in Amantea \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
GEOM. SILVIO CLEMENTE



Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Vena



**IL SINDACO**  
(Giacchino LORELLI)

**PARERI EX D. Lgs 18.8.2000, N. 267.**

**(REGOLARITA' TECNICA)**

**- SETTORE TECNICO -**

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. L. Lgs 18 agosto 2000, N° 267.

San Pietro in Amantea, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE**  
**GEOM. S. CLEMENTE**

**SETTORE CONTABILITA' E FINANZA**

Si ATTESTA la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.49, Comma 1°, D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267 sul seguente intervento di bilancio \_\_\_\_\_

San Pietro in Amantea, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**RAG. A. CALOMINO**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Visto** il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

**Vista** la Legge Costituzionale N° 3/2001;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione

- È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatico sul seguente sito web [www.comune.sanpietroinamantea.cs.it](http://www.comune.sanpietroinamantea.cs.it) per 15 giorni consecutivi dal .....al.....(art.124 - D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

- Il giorno \_\_\_\_\_ perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art.134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);
- Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione(art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);
- L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Vena